

Testo unificato dei disegni di legge n. 227 "Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti il sostegno alla natalità e genitorialità" (proponente consigliere Civettini) e n. 200 "Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, relativa agli appalti pubblici" (proponente consigliere Degasperi)

## **Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999**

TESTO APPROVATO DALLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE IN DATA  
30.05.2018

### Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. L'articolo 22 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 bis

*Responsabilità sociale dell'impresa*

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa e all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli tra le parti sociali per la definizione di progetti innovativi di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e all'adozione di piani di flessibilità aziendale in funzione della conciliazione famiglia - lavoro anche per quanto attiene il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo di maternità, di paternità o parentale. La sottoscrizione di protocolli è promossa dalla Provincia anche per favorire la partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali.

3. Per favorire il corretto svolgimento degli scambi commerciali, la Provincia promuove inoltre la sottoscrizione di protocolli e intese che coinvolgono le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali per l'adozione, da parte degli operatori economici, di un codice etico per la diffusione di buone prassi finalizzate all'affermarsi di tempi contrattuali congrui e al rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

4. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge per agevolare le imprese che uniformano la loro attività ai principi previsti da questo articolo."

### Art. 2

*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA** al disegno di legge concernente:

***Modificazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2***

La riscossione puntuale dei crediti rappresenta un tema comune a tutte le imprese. Il mancato o il ritardato adempimento degli obblighi a carico dei clienti, in un momento in cui le aperture di credito da parte del sistema bancario avvengono con molta cautela, può incidere in modo rilevante e talvolta irreversibile sull'attività imprenditoriale. L'incertezza degli incassi è una questione particolarmente sentita in Italia e a poco è servita la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE dedicata proprio a contenere la piaga del ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.

Preso atto che ad oggi non esistono strumenti in grado di tutelare nei fatti le imprese rispetto all'affidabilità dei propri clienti (anche potenziali), con il presente disegno di legge si propone di promuovere l'istituzione di un codice etico e di un marchio di qualità che individuino chi, su base volontaria, sceglie di impegnarsi responsabilmente in un sistema virtuoso di rispetto reciproco degli impegni assunti.

La sottoscrizione del codice etico e l'assegnazione del marchio sottintenderanno la volontà dell'impresa di rispettare le pattuizioni assunte con i propri fornitori creando così, nelle intenzioni, un sistema di rapporti positivi incentrati sulla puntualità, sulla correttezza e sulla loro riscontrabilità. L'articolo 1 introduce nella L.P. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) l'impegno della Provincia a promuovere buone pratiche finalizzate al rispetto degli impegni assunti dagli operatori economici rispetto alle modalità di pagamento. Da ciò discendono la collaborazione con le associazioni di categoria per la predisposizione di un codice etico e per l'utilizzo del marchio connesso.

Il regolamento che la Giunta predisporrà dovrà naturalmente contenere modalità semplici ed efficaci per verificare il mantenimento dei requisiti. A titolo puramente esemplificativo si potrebbe ipotizzare un sistema di ranking on line simile a quelli adottati dai più comuni siti di commercio elettronico, in cui le controparti assegnano feedback dopo ogni transazione.

L'articolo 2 prevede infine che il possesso del marchio relativo al rispetto delle pattuizioni in merito ai pagamenti può essere considerato tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 relativa agli appalti pubblici.

Cons. prov. Filippo Degasperi

Trento, 23 maggio 2017



## OSSERVAZIONI TECNICHE

### DISEGNO DI LEGGE 23 maggio 2017, n. 200/XV

- Proponente:** consigliere Filippo Degasperi (MoVimento 5 Stelle)
- Titolo:** Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, relativa agli appalti pubblici
- Materia:** industria (2.4.)  
opere pubbliche (4.4.)  
artigianato (2.5)  
commercio (2.6)  
imprese turistiche (2.7.1.)
- Competenza legislativa:** le competenze relative agli interventi nell'economia sono in parte primarie (artigianato, turismo, ecc.), in parte secondarie (industria, commercio); la materia dei lavori pubblici rientra nella competenza primaria della Provincia (art. 8, primo comma, n. 17 dello statuto speciale di autonomia). La previsione di una competenza propria nella materia dei lavori pubblici comporta una maggiore autonomia delle Province autonome così come delle Regioni a statuto speciale rispetto a quella assicurata alle Regioni a statuto ordinario dal novellato Titolo V. Sul punto la Corte costituzionale ha affermato che, in mancanza di espressa indicazione costituzionale nell'art. 117 della Cost., i lavori pubblici "non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono" (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (Corte costituzionale 45/2010)
- Precedenti normativi:** la l.p. n. 6/1999 e la l.p. n. 2/2016, che vengono modificate dal ddl
- Altri riferimenti:**
- le strutture provinciali competenti in materia sono il dipartimento sviluppo economico e lavoro e l'Agenda provinciale per gli appalti e contratti;
  - il disegno di legge ricade nelle competenze dell'assessorato allo sviluppo economico e lavoro, nonché dell'assessorato alle infrastrutture e all'ambiente.

**Scheda n. 1**

**ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA** (art. 97 bis del regolamento interno)

a) Impatto normativo

- 1) il ddl si pone l'obiettivo di istituire un codice etico ed un marchio di qualità, attestante il rispetto da parte di un operatore economico dei termini di pagamento. In particolare l'adesione al codice consente, a seguito dell'accettazione della relativa domanda, l'utilizzo di un marchio di qualità finalizzato a segnalare l'adozione da parte di un operatore economico di pratiche virtuose e responsabili, nonché la correttezza dei comportamenti tenuti dall'operatore in ordine al rispetto dei termini di pagamento pattuiti contrattualmente con i fornitori. Rileva l'utilizzo del marchio in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici, quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l.p. 2/2016, oggetto di modifica testuale da parte del ddl.
- 2) Da valutare l'incidenza del ddl su ambiti materiali di competenza legislativa statale esclusiva, quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. *e* ed *l* della cost.)

GM